

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 207)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1976

Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, ha previsto all'articolo 5 l'istituzione di un fondo nazionale per consentire alle Università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

Nel primo anno di applicazione della susserta norma si è potuto constatare che non sempre sono state raggiunte le finalità che la norma stessa si proponeva di perseguire, e cioè di avviare agli studi post-universitari personale particolarmente qualificato che potesse in qualche maniera restare legato all'Università ai fini di una successiva carriera scientifica.

Infatti l'esiguità della retribuzione, vanificata in certa misura anche dal deterioramento della moneta, non ha invogliato i giovani — o quanto meno i migliori — a stipulare il contratto previsto dalle disposizioni riferite, in quanto meglio remunerative si erano dimostrate altre attività, ad esempio nel settore privato.

Analoghe considerazioni si possono fare per i titolari degli assegni biennali di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge.

È stato predisposto pertanto il presente disegno di legge con cui l'importo dei contratti viene aumentato da lire 2.500.000 a lire 3.400.000 l'anno, e l'importo degli assegni biennali da lire 1.800.000 a lire 2.700.000 l'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.

A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge è elevato a lire 2.700.000.

Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennità o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede coi normali stanziamenti sui capitoli n. 4117 (quanto a 2.900 milioni) e n. 4118 (quanto a 2.300 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

All'onere relativo per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 8.250 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.